

di: **Roberta Metafora**

pubblicato il 17/11/2016

La fase introduttiva del rito sommario di cognizione c.d. generale.

1. Come è noto, da alcuni anni si registra un vero e proprio susseguirsi di interventi di riforma del codice di procedura civile in tutti i settori del processo: dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie all'esecuzione, passando per il processo di primo grado fino al giudizio in cassazione: si tratta di misure eterogenee, aventi l'unico e dichiarato fine di ridurre il numero dei procedimenti civili pendenti innanzi agli uffici giudiziari.

Da ultimo, prescindendo dal controverso *iter* di approvazione e conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, particolare interesse riveste il disegno di legge AS 2284 "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile"¹, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015 ed attualmente all'esame del Senato. Il disegno di legge prevede una riforma organica del processo civile e apporterà modifiche importantissime al codice di procedura civile; tra queste un particolare rilievo, soprattutto in termini quantitativi, riveste la generalizzazione del rito sommario cognizione la cui applicazione dovrebbe essere prevista per tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro. Il rinnovato interesse del legislatore per il rito sommario di cognizione rende perciò interesse un esame dell'attuale procedimento come disciplinato negli artt. 702 *bis* e seguenti del codice di rito; in questo scritto, l'attenzione sarà tuttavia limitata alla fase introduttiva del procedimento (art. 702 *bis*), riservandosi di esaminare la restante disciplina in un successivo lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 702 *bis*, comma 1°, c.p. c., l'atto introduttivo del procedimento riveste la forma del ricorso. Nonostante questa veste esteriore, i requisiti di forma-contenuto della domanda ricalcano quelli della citazione², con l'unica eccezione rappresentata dalla mancata indicazione della data di udienza, che viene fissata dal giudice.

Più precisamente, il terzo comma dell'art. 702 *bis* richiama espressamente i nn. 1-6, nonché l'avvertimento di cui al n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., presentando così le stesse caratteristiche dell'atto di citazione.

E stato da più parti notato che l'attore che scelga di avvalersi del rito sommario deve prestare maggiore cura nella redazione dell'atto introduttivo rispetto a quanto accade nel rito ordinario: ciò sia perché è interesse³ dell'attore dimostrare che la causa «effettivamente si presta ad un'istruttoria sommaria (anche) in considerazione del numero ridotto di mezzi probatori di cui si chiede l'ammissione»⁴, sia perché,

¹ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/967078/index.html>

² Definisce l'atto introduttivo un «ibrido», Lombardi, *Il procedimento sommario di cognizione generale*, in *Giusto processo civile*, 2010, 478.

³ Per alcuni autori addirittura, l'attore, più che l'interesse, avrebbe un vero e proprio onere di indicare le ragioni di compatibilità della causa con il procedimento sommario; la previsione di tale onere viene giustificata con la necessità di disincentivare abusi di questo strumento, animati esclusivamente dalla volontà dell'attore di ridurre i termini a comparire per il convenuto (Arieta, *Il rito semplificato di cognizione*, in www.judicium.it; Didone, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie*, in *Giur. merito*, 2010, 411 ss., in part. 416). Pare tuttavia più condivisibile l'osservazione di chi ritiene che detta interpretazione finisca con l'individuare, a carico dell'attore, un onere non espressamente previsto (Volpino, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 53 ss., in part. 58; Tedoldi, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013, 235, anche in virtù della considerazione che la prosecuzione della causa nelle forme del rito sommario dipende non solo dal contenuto dell'atto introduttivo, ma anche dalle difese del convenuto e, comunque, da sviluppi successivi non prevedibili *ex ante*).

⁴ Lupoi, *Sommario ma non troppo*, in www.judicium.it, § 3.

laddove il giudice non disponga il passaggio al rito ordinario, le parti, esaurita la prima udienza, decadono dalla possibilità di redigere un'ulteriore difesa scritta⁵.

Se ciò è vero, merita però di essere precisato che, sebbene la struttura e la funzione del procedimento sommario di cognizione potrebbero astrattamente imporre l'onere dell'immediata indicazione dei mezzi di prova, dagli artt. 702 *bis* e *ter* c.p.c. non si desume alcuna previsione al riguardo, per cui la produzione dei documenti e la proposizione delle istanze di ammissione delle prove documentali non è sanzionata a pena di decadenza⁶; dunque, il ricorrente potrà procedere alla formulazione delle istanze istruttorie ed al deposito dei documenti almeno fino all'udienza di cui all'art. 702 *ter*, nella quale dovrà comunque essergli consentita la deduzione dei mezzi di prova che si dovessero rendere necessari in riferimento alle allegazioni svolte dal convenuto⁷.

Avendo il legislatore descritto puntualmente i requisiti di forma-contenuto del ricorso, è superfluo far capo alla norma generale di cui all'art. 125 c.p.c. e, infatti, l'art. 702 *bis* ne fa menzione solo per precisare che il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte, laddove essa stia in giudizio personalmente, o dal difensore.

A quest'ultimo riguardo, sono necessarie due precisazioni.

In primo luogo, va esclusa l'applicabilità al caso di specie del secondo comma dell'art. 125: esso, infatti, prevede la possibilità per la parte attrice di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, «purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata»; ora, poiché nei procedimenti introdotti con ricorso la costituzione della parte avviene contestualmente all'instaurazione del giudizio, in relazione a tali procedimenti la facoltà accordata dalla norma è preclusa⁸. Pertanto, qualora la procura venga rilasciata dopo il deposito del ricorso in cancelleria, detto atto dovrà ritenersi nullo, se non addirittura inesistente⁹. La sussistenza di tale vizio imporrà al giudice adito di fissare comunque l'udienza di comparizione, allo scopo di discutere della questione in contraddittorio con il convenuto; il giudice, ove ritenga sussistente la nullità del ricorso per il difetto di

⁵ Romano, *Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Giusto processo civile*, 2010, 174; Tedoldi, *Il nuovo procedimento*, cit., 237.

⁶ Ferri, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 96. Analogamente, Volpino, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 59; *Contra*, v. però Trib. Mondovì, 12.11.2009, ord., in www.altalex.it e www.dirittoegiustizia.it, secondo cui nel ricorso l'attore non può «limitarsi ad una generica indicazione del mezzo di prova richiesto (prova testimoniale, giuramento, ...), ma deve invece specificarlo, delimitandone l'oggetto e indicando le persone che devono compierlo». Si v. altresì il *Protocollo sul procedimento sommario dell'Osservatorio bolognese sulla giustizia civile*, in www.osservatorigiustiziacivile.it, secondo cui è necessaria l'indicazione dei mezzi di prova nel ricorso introduttivo.

⁷ Menchini, *L'ultima «idea» del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2009, 1026 ss., in part. 1027.

⁸ Volpino, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 58.

⁹ Per orientamento costante della giurisprudenza erano da ritenersi escluse dal testo previgente dell'art. 182 c.p.c. le ipotesi di tardivo rilascio della procura alle liti, essendo in tal caso la costituzione delle parti insanabilmente nulla (TAR Umbria, 8 gennaio 2003, n. 2; Cass. 31 gennaio 1986, n. 630; Cass. 9 aprile 2009, n. 8708). L'art. 125, 2° comma che esige il conferimento della procura entro e non oltre la costituzione della parte era considerato principio indefettibile, per cui «o valido mandato esisteva al più tardi in quel momento, o il limite eretto dalla norma ne impediva il rilascio di altro non viziato, e dunque precludeva di fatto la sanatoria in tempo successivo» (della Pietra, *Le modifiche alla trattazione e all'istruzione nell'ultima novella del processo civile*, in AA. VV. *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività (legge 18 giugno 2009, n. 69)*, Napoli, 2009, 42. Oggi, questo orientamento non può considerarsi pienamente superato: a seguito della modifica dell'art. 182, 2° comma, il meccanismo sanante è stato espressamente esteso solo all'ipotesi in cui il giudice rilevi un vizio attinente alla nullità della procura, per cui è da escludere che possa estendersi al difetto del rilascio della stessa al difensore (Briguglio, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in www.judicium.it, § 8; Trib. Civitanova Marche, 29 aprile 2011, in *Corr. merito*, 2011, 796; *contra* Boccagna, *Le modifiche al primo libro del c.p.c.*, AA. VV. *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività (legge 18 giugno 2009, n. 69)*, Napoli, 2009, 28, per il quale, benché l'art. 182 c.p.c. «faccia espresso riferimento alla sola nullità della procura, sembra da ritenere che la sanatoria possa riguardare anche la radicale mancanza della stessa, trattandosi in entrambi i casi di vizi che importano nullità della costituzione in giudizio», nonché, con precipuo riferimento al rito sommario, Tedoldi, *Il nuovo procedimento*, cit., 236).

procura alle liti, dovrà dichiararla non con sentenza, ma con ordinanza, essendo la veste prescelta dal legislatore per la definizione, in rito ed in merito, del procedimento.

In secondo luogo, di norma, il rito sommario, in quanto utilizzabile solo nelle controversie di competenza del tribunale monocratico, presuppone sempre l'obbligatorietà del patrocinio del difensore, al quale spetta pertanto anche la sottoscrizione del ricorso *ex art.* 125, 1° comma, salvo nelle controversie del rito sommario c.d. necessario di cui al d.lgs. 150.2011 (artt. 14, 15, 18), nei quali il ricorso potrà essere sottoscritto direttamente ed unicamente dalla parte sia nel caso in cui il valore della lite non ecceda il limite stabilito dall'art. 82, 1° comma, c.p.c. (€ 516,46), sia nel caso – più raro – in cui il giudice la autorizzi a stare in giudizio senza l'assistenza del difensore ai sensi del 2° comma della norma.

Depositato il ricorso nella cancelleria del giudice competente¹⁰, il cancelliere, ai sensi dell'art. 702 *bis*, 2° comma, «forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento». In applicazione dell'art. 168 *bis*, sicuramente applicabile anche al procedimento sommario, laddove il tribunale competente sia diviso in più sezioni, il presidente dell'ufficio assegna la causa ad una delle sezioni e il presidente di questa provvede alla designazione del magistrato cui è affidata la trattazione¹¹. Al riguardo, i protocolli e le circolari adottate dai principali uffici giudiziari hanno previsto l'assegnazione dei ricorsi sommari in base agli stessi criteri tabellari previsti per le cause ordinarie¹².

Il compimento di quest'incombenze realizza la costituzione dell'attore e la pendenza della lite, in virtù dell'ormai espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 39¹³.

Pertanto, gli effetti *processuali* della domanda (prevenzione ai fini della litispendenza, continenza e connessione *ex artt.* 39 e 40, *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5, impedimento dell'inefficacia delle misure cautelari conservative *ex art.* 669 *octies*) si produrranno a partire da questo momento. In particolare, quanto alla prevenzione ai fini della litispendenza, è stato giustamente osservato che se si tratta di controversie transnazionali (*intra* ed *extra* UE), occorre che l'attore non solo depositi il ricorso, ma tempestivamente e diligentemente prenda «tutte le misure che era tenuto a prendere affinché sia effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto» (art. 30 Reg. CE 44.2001)¹⁴.

¹⁰ Nonostante il silenzio della legge, l'attore ha senz'altro l'onere di presentare altresì la nota di iscrizione a ruolo e di presentare il fascicolo di parte. Per il rito sommario, l'art. 13, 3° comma del testo unico sulle spese di giustizia (D.p.R. 115.2002) prevede per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile (e dunque anche per il rito sommario di cognizione), il pagamento di un contributo unificato ridotto della metà rispetto al rito ordinario. La scelta operata dal legislatore va condivisa, essendo di stimolo per la adozione di detto procedimento.

¹¹ Balena, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, V, 325, nota 3; adesivamente Bove, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giusto processo civile*, 2010, 431, in part. 434, nota 7, nonché Romano, *Appunti sul nuovo procedimento*, cit., 174, nota 32, il quale aggiunge che l'applicazione dell'art. 168 *bis* può «colmare gli spazi lasciati vuoti dall'art. 702 *bis*, 2° comma: così è da ritenere che la designazione debba farsi con decreto scritto in calce alla nota, che il presidente possa procedere personalmente alla trattazione ecc.».

¹² *Contra* il Protocollo dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile, in *Foro it.*, 2010, V, 195, nt. Dalfino, il quale ha espressamente segnalato la scelta di «prevedere l'assegnazione alla sezione competente secondo un ordine diverso rispetto agli altri giudizi ordinari di cognizione», all'evidente scopo di attribuire alle controversie promosse nelle forme del procedimento sommario di cognizione una corsia preferenziale.

¹³ Alla luce di quanto osservato, non pare condivisibile la diversa opinione, secondo cui nel caso di specie la litispendenza si realizza con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (Arieta, *Il rito semplificato di cognizione*, cit.); nel senso di quanto affermato nel testo, si v. per tutti Balena, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 326, nonché Tedoldi, *Il nuovo procedimento*, cit., 238.

¹⁴ Tedoldi, *Il nuovo procedimento*, cit., 238, il quale condivisibilmente afferma che l'utilizzazione del ricorso «potrebbe servire a ristabilire un minimo di equilibrio competitivo rispetto agli altri ordinamenti UE», specie laddove si consideri che in taluni paesi come l'Inghilterra la prevenzione è assicurata tramite la adozione di una sintetica *claim form* emessa dalla Corte, solo successivamente integrata dai c.d. *particulars of claim* da notificarsi al convenuto.

Gli effetti *sostanziali* della domanda, invece, si produrranno, secondo i consueti criteri valevoli per qualunque tipo di giudizio, dal momento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza¹⁵.

Del pari, nelle ipotesi (artt. 2652 ss. c.c.) in cui il ricorso introduttivo sia trascrivibile nei pubblici registri immobiliari¹⁶, occorre che l'atto introduttivo sia stato previamente notificato. Più precisamente, per la *trascrizione* occorre il secondo originale del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza notificato, e non la semplice copia¹⁷. Detta conclusione, se risulta conforme sia alla lettera della legge (si v. l'art. 2658 c.c.) che ai principi costituzionali di difesa del convenuto, il quale viene in tal modo messo in condizione di attivarsi per tutte le contromisure del caso, rischia però di ridurre l'appetibilità del procedimento in esame per tutte quelle cause che richiedono una trascrizione urgente della domanda, giacché, dipendendo dal carico contenzioso del giudice adito l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza¹⁸, l'attore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di conseguire rapidamente gli effetti della trascrizione¹⁹.

3. Dopo il deposito del ricorso e la formazione del fascicolo di ufficio, il giudice designato, secondo le modalità *supra* descritte, fisserà con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza (art. 702 *bis*, 3° comma).

Ricorso e decreto devono essere notificati al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione; pertanto, il giudice deve fissare l'udienza almeno dopo 40 giorni dopo la pronuncia del decreto (anche se, considerati i tempi necessari per l'estrazione di copia del decreto e per il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, è ragionevole affermare l'opportunità che l'udienza sia fissata almeno 45-50 giorni dopo la pronuncia del decreto).

A differenza di quanto previsto per il rito ordinario (art. 163 *bis* c.p.c.), nessuna deroga è prevista laddove il convenuto sia residente o domiciliato all'estero; se per alcuni pare opportuna in tali ipotesi la fissazione dell'udienza ben oltre il termine minimo di 40 gg., anche allo scopo di evitare che l'attore possa utilizzare strumentalmente il rito sommario ai danni del convenuto²⁰, altra parte della dottrina²¹ ha salutato con

¹⁵ Trib. Milano, 23 febbraio 2011, in *Società* 2011, 1229, secondo cui «la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto oggetto della domanda, senza che occorra che il loro titolare proponga una specifica domanda diretta a farli valere». In dottrina, si v. Olivieri, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività* (legge 18 giugno 2009, n. 69), Napoli, 2009, 81 ss., in part. 87; Volpino, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 58. Dubbio sul momento di produzione degli effetti sostanziali è Bove, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 431 ss., in part. 435, il quale non esclude che gli effetti sostanziali della domanda, una volta effettuata la notificazione, possano retroagire al momento del deposito del ricorso.

¹⁶ Vedi Trib. Agrigento, 10 aprile 2013, secondo cui il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 *bis* rientra tra le domande trascrivibili, poiché dà origine ad un procedimento destinato a concludersi con ordinanza dichiarata espressamente trascrivibile dall'art. 702 *ter*, norma da ritenersi speciale rispetto all'elenco dei titoli trascrivibili contenuto nella norma generale di cui all'art. 2657 c.c.

¹⁷ Breggia-Olivieri, *Il rito sommario: una scommessa da accettare*, in *Giustizia insieme*, 2009, 107. Analogamente, Trib. Milano, 25 febbraio 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 2565, a fronte della mancanza di deroghe espresse alla previsione generale contenuta nel c. 2, art. 2658 c.c., finalizzata a garantire al destinatario della domanda giudiziale la conoscenza di quest'ultima prima della trascrizione, per consentirgli di apprestare le necessarie difese.

¹⁸ Vedi però il *Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, in *Foro it.*, 2010, V, 84, nt. Dalfino, che impone espressamente al giudice designato l'obbligo di pronunciare il decreto di fissazione dell'udienza «tendenzialmente entro cinque giorni dalla data di assegnazione» della causa.

¹⁹ Tedoldi, *Il nuovo procedimento*, cit., 254.

²⁰ Dittrich, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, www.judicium.it; in questo senso anche il *Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, cit., 84.

²¹ Tedoldi, *Il nuovo procedimento*, cit., 246, il quale tuttavia precisa che nel caso di abuso delle forme sommarie da parte dell'attore per la lontananza del luogo di notifica all'estero, il convenuto avrà diritto ad ottenere un differimento dell'udienza, allo scopo

favore la disposizione anche alla luce del panorama europeo ed in particolare dell'ordinamento processuale inglese, in cui il convenuto ha l'onere di presentare le sue difese entro 14 giorni dalla notifica dei *particulars of claims* (Part. 9 e Part. 10 *Civil Procedure Rules*).

A differenza di quanto previsto nel rito del lavoro, manca l'indicazione sia del termine massimo entro il quale fissare l'udienza (art. 415, 2° comma, c.p.c.), sia del *dies ad quem* per la notificazione del ricorso e del decreto (art. 415, 4° comma).

Mentre la prima omissione è di per sé discutibile, perché, lasciando il giudice libero di organizzare la propria agenda come meglio ritiene, rimette alla buona volontà dei magistrati e soprattutto al buon funzionamento dell'ufficio giudiziario l'efficienza di questo tipo di procedimento²², la seconda, invece, non è da criticare, soprattutto alla luce della giurisprudenza di legittimità²³ e di merito²⁴ che da qualche tempo a questa parte penalizza l'attore che nel rito del lavoro abbia omissso la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, impedendogli di ottenere un nuovo termine per la rinotificazione di detti atti.

Dunque, proprio perché non previsto, il termine per la notificazione assegnato dal giudice è da ritenersi meramente ordinatorio, con la conseguenza che la sua violazione non comporta un vizio di validità dell'instaurazione della causa, ove sia rispettato il termine minimo previsto dalla disposizione²⁵, essendo stato condivisibilmente osservato che, in osservanza del principio di riserva di legge fissato dalla Costituzione (art. 111, 1° comma), non può essere creata in via interpretativa una sanzione di improcedibilità del ricorso per il mancato rispetto di un termine non previsto dalla legge²⁶; pertanto, unica conseguenza del mancato rispetto di questo termine è la possibilità che il convenuto chieda il differimento della prima udienza per favorire una migliore articolazione della difesa.

La legge, poi, non precisa nemmeno se la notificazione del ricorso debba avvenire a cura dell'attore (come invece è previsto nell'art. 415) o dell'ufficio, ma pare debba senz'altro concludersi nel senso che, poiché le disposizioni che prevedono la notificazione degli atti introduttivi a cura della cancelleria (come l'art. 420 e l'art. 23 l. n. 689/1981) hanno natura eccezionale, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, spetta all'attore provvedere alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto²⁷.

di poter meglio apprestare le sue difese, che andranno depositate a pena di decadenza dieci giorni prima della nuova udienza. Sul punto, vedi *amplius*, Tedoldi, *op. cit.*, 248 ss., in ordine ai possibili strumenti di reazione da parte del convenuto.

²² Ferri, *Il procedimento*, cit., 96. Altra parte della dottrina, tuttavia, osserva che ciò può giustificarsi con la volontà del legislatore di «rimettere al giudice il compito di modulare la fissazione dell'udienza a seconda della natura della causa, in modo tale da individuare, caso per caso, un termine di costituzione adeguato per il convenuto, fermo restando che le evidenziate esigenze di celerità non consentono, di per sé, una fissazione della prima udienza troppo distante dai termini minimi individuati dal legislatore» (Lanni, *Commento all'art. 702 bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, diretto da Consolo, Milano, 2013, 785). Per ovviare a queste lacune i primi provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari hanno previsto che il giudice designato debba provvedere all'adozione decreto entro 5 giorni dalla designazione e che l'udienza debba essere fissata entro tre mesi dalla designazione (*Decreto 9.11.2009 del Presidente del Tribunale di Bologna e decreto 30.9.2009 del Presidente del Tribunale di Genova*, in *Corr. giur.*, 2010, 51, nt. Mondini; in questo senso anche il *Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, cit., 84 e il *Protocollo dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile*, cit., 195).

²³ Cass. 30 luglio 2008, n. 20604, in *Foro it.*, 2009, I, 1130, secondo cui «nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente; tale principio deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione»; analogamente con riferimento al solo appello laburistico Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597.

²⁴ App. Genova, 13 novembre 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 1131, che ha sancito l'improcedibilità del ricorso anche in caso di mera notifica tardiva del ricorso e del decreto ex art. 415 c.p.c.

²⁵ V. il *Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, cit., 84.

²⁶ Tedoldi, *Il nuovo procedimento*, cit., 242.

²⁷ Olivieri, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 87; Bove, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 435; Giordano, *Il processo sommario di cognizione*, in *GM* 2009, 1211 ss., in part. 1213.

Infine, è appena il caso di segnalare come tutti i termini del procedimento sommario sono soggetti alla sospensione feriale, salvo che la causa introdotta con il rito sommario non rientri nelle eccezioni previste dall'art. 92 r.d. n. 12/41²⁸.

4. Non essendo il rito di cui agli artt. 702 *bis* e seguenti assimilabile ad un procedimento sommario cautelare, nella fase della fissazione dell'udienza non è previsto in capo al giudice alcun potere di emettere alcun provvedimento decisivo *inaudita altera parte*: sia la valutazione della compatibilità della causa con il procedimento sommario di cognizione che l'eventuale accoglimento della domanda presuppongono necessariamente che venga instaurato il contraddittorio nei confronti del convenuto.

Invero, è stata ipotizzata la possibilità di una pronuncia *inaudita altera parte* nell'ipotesi in cui il giudice rilevi l'inammissibilità della domanda laddove essa sia manifestamente rientrante nella competenza del tribunale in composizione collegiale: del provvedimento si gioverebbe non solo il convenuto, ma anche l'attore, giacché quest'ultimo in tal modo eviterebbe la condanna alle spese del giudizio²⁹. Tuttavia, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, non può ritenersi derogabile il principio del contraddittorio (anche solo eventuale o differito), quale presupposto indefettibile per la pronuncia dei provvedimenti giurisdizionali³⁰.

Da quanto precede si evince agevolmente che la realizzazione del contraddittorio nel rito sommario di cognizione è frutto di un atto complesso a formazione progressiva, composto dal deposito del ricorso e dal decreto di fissazione dell'udienza, i quali devono essere regolarmente notificati al convenuto.

Al pari di quanto accade nel rito del lavoro, anche in questo procedimento, le eventuali patologie dell'atto introduttivo vanno risolte attraverso l'applicazione (diretta o analogica) dell'art. 164 c.p.c., dovendosi pertanto distinguere tra vizi della *vocatio in ius* (ricavabili dal combinato esame del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza), sanabili con efficacia retroattiva secondo le modalità stabilite dai commi 2° e 3° dell'art. 164 c.p.c. e vizi dell'*editio actionis* (relativi al solo ricorso), la cui sanatoria avverrà con efficacia *ex nunc*, ai sensi dei commi 5° e 6° del medesimo articolo.

5. Quanto alle *modalità di costituzione del convenuto*, l'art. 702 *bis* riproduce, salvo lievi differenze, il contenuto dell'art. 167 relativo al rito ordinario³¹, confermandosi così l'idea che la sommarietà del procedimento si riferisce solo alle forme della cognizione del giudice, ma non alla sua qualità, che è conforme al giudizio ordinario di cognizione piena.

Più precisamente, stabilisce la legge (art. 702 *bis*, 4° e 5° comma) che «Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma»³².

²⁸ Così il *Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, cit., 86.

²⁹ Demarchi, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2009, 418.

³⁰ Macagno, *Il procedimento sommario di cognizione. Brevi note*, in *Giur. merito*, 2009, 3051

³¹ Vedi per tutti Lupoi, *Sommario ma non troppo*, in www.judicium.it, § 4.

³² Le norme appena richiamate, dunque, ricalcano l'art. 167, salve alcune previsioni di dettaglio, quali l'onere dell'indicazione del codice fiscale e della PEC del difensore; al riguardo, può procedersi ad un'integrazione di tali requisiti tramite la *lex generalis* dettata nell'art. 125 c.p.c.

Pertanto, all'atto del deposito in cancelleria della comparsa di risposta³³, il convenuto deve proporre le sue difese, nonché prendere posizione sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della domanda «avendo cura di contestarli in modo specifico come richiesto dal novellato art. 115 cod. proc. civ., sicuramente applicabile – in virtù del suo carattere generale – anche al rito sommario»³⁴.

Più in particolare, la presa di posizione sui fatti costitutivi della domanda dell'attore non è prevista a pena di decadenza, al pari di quanto accade nel rito ordinario³⁵. Sennonché, da più parti è stato segnalato come sia opportuno, a causa dell'estrema concentrazione della fase di trattazione ed istruzione davanti al giudice, che il convenuto assolva diligentemente *sin dall'inizio* del procedimento all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda dell'attore³⁶. Invero, quest'osservazione pare debba limitarsi ad essere considerata come una mera raccomandazione per il convenuto, giacché se è vero che l'onere di contestazione incide sul riparto dell'onere della prova, esso va assolto nei termini in cui sono possibili ancora nuove produzioni o istanze istruttorie. Ora, poiché l'onere di indicare in comparsa di risposta i *mezzi di prova* non è sanzionato a pena di decadenza³⁷, anche la contestazione dei fatti allegati dal convenuto può avvenire entro la prima udienza³⁸.

Viceversa, in applicazione delle medesime regole vevolevoli per il rito ordinario, il convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta *tempestivamente depositata* deve invece sollevare tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, oltre che le eventuali domande riconvenzionali. Con specifico riferimento alla *domanda riconvenzionale*, merita di essere evidenziato che, pur non essendo stata riproposta la previsione contenuta nell'abrogato art. 4 d.lgs. n. 5/2003, si ritengono operanti, a pena di ammissibilità, i vincoli di collegamento con l'oggetto previsti dall'art. 36³⁹.

La proponibilità della domanda riconvenzionale, tuttavia, va esaminata alla luce del combinato disposto risultante dai commi 2 e 4 dell'art. 702 *ter*. Da esso si evince che: 1)- tutte le volte in cui la domanda riconvenzionale non risulti idonea ad essere decisa nelle forme del procedimento sommario di cognizione, perché di pertinenza del collegio, deve essere dichiarata inammissibile⁴⁰ (art. 702 *ter*, 2° comma); 2)-

³³ Indiscutibile la libertà del convenuto di costituirsi in prima udienza, restano tuttavia ferme le decadenze nel frattempo maturate, in virtù dell'applicazione dell'art. 171, 2° comma, c.p.c.: così Tedoldi, *Il nuovo procedimento sommario*, cit., 263, il quale precisa che non trova applicazione né il primo comma dell'art. 171, né l'art. 290 in tema di contumacia dell'attore, in conseguenza della circostanza che nel rito sommario di cognizione la proposizione della domanda coincide con la costituzione in giudizio dell'attore.

³⁴ Volpino, *Il procedimento*, cit., 61. Nel medesimo senso, sia pure con qualche perplessità, Olivieri, *Il procedimento*, cit., 90.

³⁵ Così v. *ex multis*, Volpino, *op. loc. cit.*; Tedoldi, *Il nuovo*, cit., 264; Romano, *Appunti sul nuovo procedimento*, cit., 176; Consolo, *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corr. giur.*, 2009, 882 ss., in part. 883, nonché il *Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, cit., 87.

³⁶ Tommaseo, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Previdenza Forense*, 2009, 126 ss., in part. 127; Trib. Mondovì, 5 novembre 2009, in *Foro it.*, 2009, I, 3506, nt. Fabiani, nonché in *Giur. it.*, 2010, 899 ss., nt. Carratta.

³⁷ Una posizione parzialmente diversa è riscontrabile in Lupoi, *Sommario ma non troppo*, cit., § 4, secondo cui se è vero che l'indicazione dei mezzi di prova non è prevista a pena di nullità, «sarà nell'interesse del convenuto esplicitare tutte le proprie richieste probatorie per cercare di influenzare la decisione del giudice nel senso della conversione il rito, nonché per evitare di incorrere in decadenze: come meglio si vedrà, infatti, qualora il procedimento proseguisse con le forme sommarie, ogni nuova istanza istruttoria, dopo la prima udienza, verrebbe ritenuta inammissibile».

³⁸ Bove, *Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c.*, in www.judicium.it, nota 10, il quale precisa altresì che una contestazione successiva è sì possibile, ma comporta per il convenuto un'inversione dell'onere della prova. Si v. sul punto la posizione di Tedoldi, *Il nuovo*, cit., 268, per il quale «definito il *thema probandum* e dopo che il giudice abbia disposto l'assunzione dei mezzi di prova, ogni successiva contestazione a *partibus* risulterà tardiva».

³⁹ Tedoldi, *Il nuovo*, cit., 277; *contra* Romano, *Appunti*, cit., 176.

⁴⁰ Critico nei confronti della scelta legislativa si mostra Tedoldi, *Il nuovo*, cit., 279, che ritiene la soluzione inutilmente severa, se non addirittura lesiva dei principi di strumentalità ed effettività della tutela giurisdizionale, potendo a seguito della dichiarazione di inammissibilità maturare effetti pregiudizievoli di carattere processuale o sostanziale (si pensi ad esempio alla prescrizione); l'A., pertanto, auspica un intervento manipolativo della Consulta volto alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 702 *ter* per la mancata previsione di una conversione del rito sommario in rito ordinario di cognizione, in luogo della previsione di inammissibilità della domanda (sia principale che) riconvenzionale perché di pertinenza del collegio.

laddove la domanda riconvenzionale necessiti di una istruzione non sommaria, spetta al giudice separare le cause, fissando l'udienza *ex art.* 183 c.p.c. per la trattazione della sola domanda riconvenzionale.

Una disciplina siffatta ha dato luogo ad accese discussioni in dottrina⁴¹: è stato ad esempio osservato⁴² che se la soluzione dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale è condivisibile laddove la domanda sia da trattare davanti al tribunale in composizione collegiale, molte perplessità sorgono nell'ipotesi in cui venga proposta dal convenuto una domanda riconvenzionale che di per sé sarebbe di competenza del giudice di pace. Normalmente, quando pendono due cause di competenza una del tribunale ed una del giudice di pace vi è la trattazione simultanea davanti al primo: perché mai allora si dovrebbe escludere il simultaneo processo sommario?

Ancora, la alternativa secca della separazione tra domanda principale e quella riconvenzionale nel caso quest'ultima abbia un oggetto complesso rischia di creare non pochi problemi laddove le due domande siano legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità, giacché in tali ipotesi il divieto del *simultaneus processus* non è in grado di garantire la coerenza tra le decisioni; per quest'eventualità è stata allora prospettata la diversa soluzione di ammettere il processo simultaneo, precisando che, ove la domanda riconvenzionale connessa a quella principale per pregiudizialità-dipendenza o incompatibilità richieda una più lunga indagine, sarà compito del giudice «mutare per tutte il rito da sommario a ordinario, fissando l'udienza *ex art.* 183 c.p.c.»⁴³, allo scopo di evitare conflitti pratici tra giudicati o, laddove lo si ritenga possibile, la sospensione del processo sommario⁴⁴.

La legge, inoltre, nulla dispone sull'eventuale cumulo di domande proposto dall'attore, nell'ipotesi in cui valuti che alcune di esse possano essere decise in via sommaria, mentre altre necessitano di un processo

⁴¹ Si v. ad esempio Sandulli, *Il diritto alla difesa nel procedimento sommario di cognizione*, in *Nova itinera*, 2011, 88 ss., il quale osserva che dette norme ledono gravemente il diritto di difesa del convenuto, apparendo di conseguenza di dubbia costituzionalità.

⁴² Bove, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 438.

⁴³ Tedoldi, *Il nuovo*, cit., 281.

⁴⁴ V. tra gli altri, oltre all'A. citato alla nota precedente, Luiso, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2009, 1569; Menchini, *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2009, 1029; Dittrich, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1593; Basilio, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giusto processo civile*, 2010, 761.

Con l'ordinanza del 2 gennaio 2012, n. 3, in *Giusto processo civile*, 2012, 157 ss., nt. Trisorio Liuzzi ed in *Riv. dir. proc.*, 2013, 214 ss., nt. Neri, ribadita anche dalla successiva sentenza del 27 ottobre 2015, n. 21914, la Corte di Cassazione ha affermato che, laddove nel corso di un procedimento sommario di cognizione sorga una questione relativa alla sospensione necessaria o facoltativa del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o dell'art. 337, comma 2°, c.p.c., il giudice non può sospendere il processo, ma deve disporre il passaggio della causa al rito ordinario. Per la Cassazione, da un lato, la stasi del processo conseguente alla sospensione si pone in insuperabile contrasto con la forma sommaria e quindi sostanzialmente acceleratoria e semplificata del procedimento sommario di cognizione e dall'altro, il provvedimento di sospensione «deve essere adottato all'esito di una istruzione non sommaria di modo che sia garantito il contraddittorio nelle forme della cognizione piena». Questa decisione, sebbene avalli la prevalente interpretazione restrittiva dell'art. 702 *ter*, 4° comma, per cui, nel caso in cui venga proposta una riconvenzionale avente ad oggetto un diritto incompatibile o connesso a quello oggetto della causa principale per pregiudizialità-dipendenza, il giudice non potendo separare le cause, dovrà disporre il passaggio al rito ordinario, non mi pare condivisibile: se si parte dalla premessa, ormai indiscutibile, per cui il processo sommario di cognizione, a dispetto del suo *nomen* e della sua collocazione all'interno del titolo I del libro IV del codice di rito, deve considerarsi un processo a cognizione piena, anche se semplificato nelle forme, ne segue che nel rito sommario devono trovare tendenziale applicazione tutte le norme che disciplinano il rito ordinario, compresa, dunque, quella sulla sospensione. Quanto poi all'asserita incompatibilità tra provvedimento di sospensione e natura semplificata del procedimento sommario merita di essere ricordato come la sospensione, di per sé, è una vicenda inidonea a «complicare» le forme del processo e dunque a determinare la necessità di una «istruzione non sommaria» della causa, giacché durante la fase di quiescenza conseguente alla sospensione non vi è alcuna esigenza di semplificazione delle forme; una volta cessata tale fase, poi, la trattazione ed istruzione della causa dipendente procederà spedita verso la decisione, potendo il giudice avvalersi dei risultati dell'istruzione svolta sulla causa pregiudiziale (*contra* Trisorio Liuzzi, *Il procedimento sommario di cognizione e la sospensione per pregiudizialità*, in *Giusto processo civile*, 2012, 157 ss., in part. 160, secondo cui il giudice, laddove debba valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo, è tenuto a svolgere un'istruttoria non sommaria).

ordinario. «Anche qui, l'applicazione per analogia della disciplina prevista per la riconvenzionale, che non pare trovare ostacoli, potrebbe favorire ulteriormente l'esperibilità del nuovo procedimento»⁴⁵.

Per completare l'esame dell'attività processuale che precede l'effettiva trattazione della causa, rimane da valutare l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo da parte dell'attore.

Al riguardo, nonostante la lettera del 5° comma dell'art. 702 *bis* che ammette la sola chiamata in garanzia, per unanime indicazione della dottrina, deve ritenersi che il legislatore abbia in realtà inteso richiamare l'intero art. 106 c.p.c. e, quindi, anche la più generica ipotesi della comunanza di causa, non essendovi alcuna ragione in grado di giustificare l'esclusione di quest'ultima⁴⁶.

In particolare, è stato osservato che le ipotesi di comunanza di causa sono caratterizzate da un legame particolarmente intenso che molto spesso rende opportuna, se non addirittura necessaria, la trattazione simultanea delle cause connesse in un unico processo; a conferma di ciò, inoltre, deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che, frequentemente, la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 106 «è strumentale ad una più agevole e compiuta difesa del convenuto»⁴⁷.

Una volta chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo (con istanza di differimento dell'udienza), il giudice provvederà a fissare una nuova udienza con decreto, del quale è espressamente prevista la comunicazione di cancelleria alle parti costituite.

Nel decreto, oltre a fissare la nuova udienza, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la chiamata del terzo, che avverrà tramite la notificazione di un atto di citazione.

A differenza di quanto accade nel rito ordinario, non è richiesto il rispetto dei termini minimi dell'art. 163 *bis* c.p.c. La scelta del legislatore, anche sotto questo aspetto, è criticabile; pertanto è auspicabile che il giudice assicuri al terzo un tempo non inferiore a quello assicurato al convenuto dall'art. 702 *bis*, 3° comma, pari a trenta giorni prima della sua costituzione. Invero, non è neppure esplicitato il termine entro il quale il terzo debba costituirsi in giudizio; sempre allo scopo di garantire parità di trattamento, si ritiene sia opportuno assegnare al terzo i medesimi termini di costituzione previsti per il convenuto dall'art. 702 *bis*⁴⁸.

⁴⁵ Bina, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 129.

⁴⁶ Olivieri, *Il procedimento sommario*, cit., 89; Volpino, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 61; Consolo, *La legge di riforma*, cit., 883; Acierio, *Il procedimento sommario: prime questioni applicative*, in *Corr. giur.*, 2011, 508; Carratta, *Il nuovo procedimento sommario*, in Mandrioli-Carratta, *Come cambia il processo civile*, Torino 2009, 145; Luiso, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 1568; Lombardi, *Il procedimento sommario di cognizione generale*, cit., 480; Romano, *Appunti*, cit., 177, il quale aggiunge che a tale conclusione può giungersi anche in considerazione della circostanza che l'art. 106 c.p.c., in quanto contenuto nel libro I del codice, è norma generale, come tale applicabile anche ai procedimenti speciali. Per la soluzione positiva si esprimono anche il *Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, cit., 87 e il *Protocollo dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile*, cit., 195; Trib. Verona, 5 febbraio 2010, in *Giur. merito*, 2010, 2168, nt. Biavati. Diverso l'orientamento maggioritario assunto da una parte dei giudici di merito e seguito da una parte della dottrina. Assumendo una posizione restrittiva, hanno stabilito che quando la chiamata di terzo non sia in garanzia non si deve fissare un'altra udienza, ma se ne deve dichiarare l'inammissibilità. Logico corollario di questa impostazione è la correlativa inammissibilità della chiamata in causa richiesta dall'attore *ex art.* 183, comma 5 e art. 269, comma 5 c.p.c. (Trib. Genova 16 gennaio 2010, in *Giur. merito*, 2453, nt. Chesta; Porreca, *Il procedimento sommario di cognizione*, Milano 2011, 189 ss.; Lupoi, *Sommario*, cit., § 4, anche se con qualche perplessità, osservando come la scelta, seppure ragionevole, in quanto volta a limitare le ipotesi di conversione del rito, si appalesa rigida ed inflessibile). Perviene ad una conclusione intermedia la tesi secondo cui dal mancato richiamo nell'art. 702 *bis* della chiamata per comunanza di causa deve desumersi che le chiamate di terzo da quelle di garanzia sono ammesse, ma non implicano un automatico spostamento dell'udienza; pertanto, la disposizione non escluderebbe l'ammissibilità delle chiamate in causa diverse da quelle in garanzia, le quali, in applicazione dell'art. 152, rimarrebbero ammissibili almeno fino alla prima udienza con rimessione al giudice del relativo potere autorizzatorio (Dittrich, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit.; Tedoldi, *Il nuovo*, cit., 289).

⁴⁷ Balena, *Il procedimento sommario*, cit., 326.

⁴⁸ Balena, *Il procedimento sommario*, cit., 326; Romano, *Appunti*, cit., 178; Lupoi, *Sommario*, cit., § 4; Trib. Verona, 5 febbraio 2010, in *Giur. merito*, 2010, 2168, nt. Biavati;

Nonostante il dato letterale contenuto nella norma, deve ritenersi altresì ammissibile sia l'intervento volontario che quello coatto per ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 (e a maggior ragione l'ordine per l'integrazione del contraddittorio *ex art.* 102 c.p.c.)⁴⁹.

Invero, se è indiscutibile che l'ampliamento del numero delle parti comporta inevitabilmente l'aumento delle questioni da risolvere e delle istanze istruttorie da esaminare, con il rischio che il processo debba essere traghettato sulle sponde del rito ordinario, la soluzione contraria all'ammissibilità dell'intervento dei terzi nel processo si pone in contrasto con gli obiettivi di economia esterna (*i.e.* del sistema processuale) che possono essere realizzati solo assicurando al giudicato formatosi all'esito del procedimento sommario una piena "utilità", il che presuppone necessariamente «la partecipazione (o quanto meno la possibilità di ottenere la partecipazione) al giudizio di tutti i soggetti nei confronti dei quali la decisione è destinata ad essere fatta valere»⁵⁰.

Roberta Metafora
Ricercatore di Diritto processuale civile
presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli

⁴⁹ Al riguardo, ed anche con riferimento alla chiamata in causa del terzo su ordine del giudice *ex art.* 107, si registra un contrasto di posizioni tra coloro che, ammessa la chiamata in causa per comunanza di cause ad opera del convenuto ed affermata la natura di giudizio a cognizione piena del procedimento sommario, ritengono l'intervento del terzo ammissibile negli stessi termini in cui è ammesso nel giudizio ordinario (Consolo, *La legge di riforma*, cit., 884); ed affermano la piena applicabilità dell'art. 107 (*Protocollo sul procedimento sommario di cognizione elaborato dall'Osservatorio Valore Prassi di Verona*, cit., 87; Trib. Verona, 5 febbraio 2010 cit.) e coloro che ritengono l'intervento ammissibile solo negli stessi (ristretti) termini in cui è ammessa la chiamata del terzo ad opera del convenuto ed escludono tendenzialmente l'applicabilità della chiamata *in ius iudicis* (Porreca, *Il procedimento*, cit., 204 ss.; Tedoldi, *Il nuovo*, cit., 293-5).

⁵⁰ Lanni, *Commento all'art. 702 bis*, cit., 788.